REGOLAMENTO (CE) N. 487/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1998

che fissa i tassi di conversione agricoli applicabili a taluni aiuti nel Regno Unito e gli importi massimi delle compensazioni che ne risultano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli [1], in particolare l'articolo 7,

considerando che, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 724/97 per quanto riguarda la sterlina inglese, i tassi di conversione agricoli applicabili all'aiuto di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [3], non sono ridotti in seguito alle rivalutazioni sensibili della moneta in parola; che tuttavia l'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 724/97 prevede la riduzione del tasso di conversione agricolo applicabile a uno degli aiuti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 qualora, a causa delle misure adottate in seguito a una rivalutazione sensibile, detto tasso superi di più dell'11,5 % il tasso di conversione agricolo vigente; che in questo caso il tasso di conversione da applicare è pari al tasso di conversione agricolo vigente, aumentato dell'11,5 %;

considerando che i tassi di conversione agricoli della sterlina inglese applicabili ad alcuni aiuti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 sono stati ridotti a decorrere dal 1° gennaio e dal 4 gennaio 1998 per evitare divari superiori all'11,5 % rispetto ai tassi di conversione agricoli vigenti a tali date; che, per facilitare la gestione degli aiuti in questione, occorre determinare e fissare i tassi applicabili a detti aiuti a decorrere dal 1° gennaio e dal 4 gennaio 1998;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 724/97 prevede una compensazione degli effetti imputabili alla riduzione dei tassi di conversione agricoli applicabili agli aiuti di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3813/92; che tali compensazioni sono costituite dagli importi complementari dell'aiuto compensativo concesso in conformità al regolamento (CE) n. 805/97 della Commissione, del 2 maggio 1997, recante modalità d'applicazione delle compensazioni relative a rivalutazioni sensibili [4]; che è necessario fissare, per il Regno Unito, l'ammontare massimo dell'importo complementare della prima rata dell'aiuto compensativo per la riduzione dell'aiuto di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il cui fatto generatore interviene il 1° gennaio o il 4 gennaio 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di conversione agricolo di 1 ECU = 0,809915 sterline inglesi, applicabile il 31 dicembre 1997 e il 3 gennaio 1998 agli aiuti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e il cui fatto generatore interviene rispettivamente il 1° gennaio 1998 e il 4 gennaio 1998, è sostituito a decorrere da tali date e per gli aiuti in questione da 1 ECU = 0,775745 sterline inglesi.

Articolo 2

L'ammontare massimo dell'importo complementare della prima rata dell'aiuto compensativo che può essere concesso in seguito alla riduzione del tasso di conversione agricolo di cui all'articolo 1 è pari a 46,82 milioni di ECU per il Regno Unito.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU L 108 del 25. 4. 1997, pag. 9.
[2] GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[3] GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
[4] GU L 115 del 3. 5. 1997, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione